

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 820

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e col Ministro della salute

(SIRCHIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo degli Emendamenti in lingua inglese	»	7
Traduzione non ufficiale	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo VI, stabilisce la composizione del Consiglio dei Governatori, indica le modalità di elezione dei membri da parte della Conferenza Generale e la durata temporale delle cariche assunte dai membri eletti.

In dettaglio le modifiche apportate riguardano:

l'incremento, allo scopo di riequilibrare la rappresentatività dei Paesi emergenti, del numero dei membri del Consiglio dei Governatori, precisamente da 35 a 43. Viene al riguardo chiaramente esplicitato sia il numero dei membri designati dal Consiglio dei Governatori (18), che quello dei membri eletti dalla Conferenza Generale, portati da 22 a 25;

la ridefinizione del numero dei membri nell'ambito delle Aree regionali, con l'inserimento dello Stato d'Israele nell'Area MESA;

l'inserimento di un nuovo paragrafo, precisamente il K, che stabilisce che per apportare modifiche alle composizioni regionali occorre il consenso dei componenti la stessa Area ed il voto favorevole del 90 per cento dei membri del Consiglio dei Governatori.

A seguito dell'incremento dei seggi attribuiti alle rispettive Aree regionali, nel Consiglio dei Governatori, questi risultano rispettivamente così attribuiti:

per designazione dal Consiglio dei Governatori: 18 seggi, (precedentemente 13):

> America Latina:	2
> Nord America:	2
> Europa Occidentale:	4
> Europa Orientale:	2
> Africa:	2
> Medio Oriente e Asia del Sud:	2
> Sud-Est Asiatico e Pacifico:	1
> Estremo Oriente:	3.

Per elezione alla Conferenza Generale: 25 seggi, (precedentemente 22):

> America Latina:	4,
(riduzione di 1 membro), + (1/2)	
> Europa Occidentale:	4,
+ (2/3)	
> Europa Orientale:	3,
+ (1/2) + (2/3)	
> Africa:	5,
(aumento di 1 membro)	
> Medio Oriente e Asia del Sud:	3,
(aumento di 1 membro), + (2/3)	
> Sud-Est Asiatico e Pacifico:	2,
(aumento di 1 membro)	
> Estremo Oriente:	1.

L'Emendamento apportato all'articolo VI non comporta per l'Italia alcun onere finanziario, come pure l'Emendamento all'articolo XIV, in quanto la modifica apportata ha carattere temporale e non quantitativo relativamente agli impegni di spesa che vengono già assunti annualmente, e che diverrebbero biennali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Si rileva che l'Emendamento apportato all'Articolo VI dello Statuto dell'A.I.E.A., (Agenzia internazionale dell'energia atomica), non comporta per l'Italia alcuna incidenza sulla normativa interna.

L'Articolo XIV - Finanze - dello Statuto dell'A.I.E.A. definisce le procedure di programmazione e formazione del bilancio dell'Agenzia, le categorie delle spese e la loro ripartizione, che sono attribuite al Consiglio dei Governatori dell'A.I.E.A.

In particolare, l'Emendamento in esame riguarda il punto A dell'articolo e dispone che le previsioni di bilancio per le spese dell'Agenzia siano sottoposte dal Consiglio dei Governatori alla Conferenza Generale con cadenza biennale, e non più annuale come precedentemente stabilito dal testo.

Non si ravvisa alcuna incidenza sulla normativa interna, in quanto la vigente normativa in materia di previsioni di spesa appare sufficiente per disciplinare la fattispecie in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



International Atomic Energy Agency

GENERAL CONFERENCEGC(43)/RES/19
October 1999GENERAL Distr.
Original: ENGLISHForty-third regular session
Agenda item 21
(GC(43)/27)**AMENDMENT TO ARTICLE VI OF THE STATUTE**Resolution adopted on 1 October 1999 during the ninth plenary meetingThe General Conference.

- (a) Recalling its decision GC(42)/DEC/10 which requested the Board of Governors, inter alia, to submit its report on a finalized formula on amending Article VI of the Statute and all previous resolutions and decisions on the subject,
- (b) Having examined the proposal for amendment of Article VI of the Statute submitted by Japan in accordance with Article XVIII.A of the Statute, contained in Annex 1 to document GC(42)/19,
- (c) Having also examined the proposal for the modification of the Japanese amendment submitted by Slovenia in accordance with Article XVIII.A of the Statute, contained in document GC(43)/12,
- (d) Having also considered the report and recommendations of the Board of Governors contained in document GC(43)/12, which constitute the Board's observations on the aforesaid modification to the Japanese proposal proposed by Slovenia,
- (e) Having also considered the Board's observations on the aforesaid Japanese proposal to amend Article VI,

1. Approves the aforesaid modification proposed by Slovenia to the amendment of Article VI proposed by Japan;

2. Approves the amendment proposed by Japan, as modified in operative paragraph (1) and as further modified; by which Article VI of the Agency's Statute is amended as follows:

I. Replace paragraph A of Article VI of the Agency's Statute by the following:

"A. The Board of Governors shall be composed as follows:

(1) The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the Board the eighteen members most advanced in the technology of atomic energy including the production of source materials, the designated seats to be distributed among the areas mentioned below as follows:

North America	2
Latin America	2
Western Europe	4
Eastern Europe	2
Africa	2
Middle East and South Asia	2
South East Asia and the Pacific	1
Far East	3

(2) The General Conference shall elect to membership of the Board of Governors:

(a) Twenty-two members, with due regard to equitable representation on the Board as a whole of the members in the areas listed in sub-paragraph A.1 of this article, so that the Board shall at all times include in this category:

four representatives of the area of Latin America,
four representatives of the area of Western Europe,
three representatives of the area of Eastern Europe,
five representatives of the area of Africa,
three representatives of the area of the Middle East and South Asia,
two representatives of the area of South East Asia and the Pacific, and
one representative of the area of Far East.

(b) Two further members from among the members in the following areas:

Western Europe
Eastern Europe
Middle East and South Asia

(c) One further member from among the members in the following areas:

Latin America
Eastern Europe"

and

II. Add at the end of Article VI the following new paragraph:

"K. The provisions of paragraph A of this Article, as approved by the General Conference on 1 October 1999, shall enter into force when the requirements of Article XVIII.C are met and the General Conference confirms a list of all Member States of the Agency which has been adopted by the Board, in both cases by ninety per cent of those present and voting, whereby each Member State is allocated to one of the areas referred to in sub-paragraph 1 of paragraph A of this Article. Any change to the list thereafter may be made by the Board with the confirmation of the General Conference, in both cases by ninety per cent of those present and voting and only after a consensus on the proposed change is reached within any area affected by the change".

3. Urges all Member States of the Agency to accept this amendment as soon as possible in accordance with their respective constitutional processes, as provided for in Article XVIII. C(ii) of the Statute;

4. Requests the Director General to report to the General Conference, at its 45th regular session on the progress made towards the entry into force of this amendment.



الوكالة الدولية للطاقة الذرية
国际原子能机构
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMER STRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA

TELEPHONE: (+43 1) 2600, FACSIMILE: (+43 1) 26007, TELEX: 112645 ATOM A, E-MAIL: Official.Mail@iaea.org, INTERNET: <http://www.iaea.org>

IN REPLY PLEASE REFER TO:
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION:
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE:

N5.11.14 Circ.

The Director General of the International Atomic Energy Agency presents his compliments to the Ministers of Foreign Affairs of Member States and has the honour to transmit herewith a certified copy of the text of an amendment to Paragraph A of Article XIV of the Statute of the International Atomic Energy Agency, which was approved by the General Conference of the Agency on 1 October 1999 by Resolution GC(43)/RES/8, a copy of which is also enclosed. Acceptance of the amendment is to be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Depository Government, namely the Government of the United States of America.

The Director General of the International Atomic Energy Agency avails himself of this opportunity to renew to the Ministers of Foreign Affairs of Member States the assurances of his highest consideration and esteem.

3 November 1999

Enclosures

AN AMENDMENT OF ARTICLE XIV OF THE STATUTE OF THE
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

In the first sentence of Article XIV.A, replace the word "annual" with the word "biennial".

On behalf of the Director General of the International Atomic Energy Agency, I, Larry D. Johnson, Director of the Legal Division of the Secretariat, hereby certify that the text set out above, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish languages are equally authentic, is that of the amendment to Article XIV of the Statute of the Agency, approved by the General Conference on 1 October 1999 in accordance with the provisions of Article XVIII.C.(i) of the Statute.


3 November 1999

Traduzione non ufficiale

Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
CONFERENZA GENERALE
43° SESSIONE REGOLARE
Punto 21 dell'ordine del giorno
(GC(43)27)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO VI DELLO STATUTO

Risoluzione adottata il 1 ottobre 1999 durante la nona sessione plenaria

La Conferenza generale

- a) Richiamando la sua decisione GC (42)/DEC/10 la quale richiedeva tra l'altro al Consiglio dei Governatori di sottoporre un rapporto sulla definitiva formulazione di emendamento dell'Articolo VI dello Statuto, nonché tutte le precedenti risoluzioni e decisioni sull'argomento,
- b) Avendo esaminato la proposta di emendamento dell'Articolo VI dello Statuto sottoposta dal Giappone in conformità con l'Articolo XVIII.A dello Statuto, contenuta all'Annesso 1 al documento GC(42)/19,
- c) Avendo altresì esaminato la proposta di modifica dell'emendamento giapponese, presentata dalla Slovenia in conformità con l'Articolo XVIII.A dello Statuto, contenuta nel documento GC (43)/12,
- d) Avendo inoltre esaminato il rapporto e le raccomandazioni del Consiglio dei Governatori contenute nel documento GC (43)12 che costituiscono le osservazioni del Consiglio sulla summenzionata modifica alla proposta giapponese, introdotta dalla Slovenia.
- e) Avendo inoltre considerato le osservazioni del Consiglio sulla predetta proposta giapponese di emendamento dell'Articolo VI,
1. Approva la summenzionata modifica, proposta dalla Slovenia, all'emendamento dell'Articolo VI sottoposto dal Giappone;

2. Approva l'emendamento proposto dal Giappone, come modificato al paragrafo operativo (1) e ulteriormente modificato, con il quale l'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia è emendato come segue:

I. Sostituire il paragrafo A dell'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia con quanto segue:

<< Il Consiglio dei Governatori sarà composto come segue:

(1) Il Consiglio dei Governatori uscente designerà a far parte del Consiglio i diciotto membri più avanzati in tecnologia dell'energia atomica, compresa la produzione di materiali di fonte, i seggi designati dovendo essere distribuiti fra le aree di seguito menzionate, come segue:

America del Nord	2
America Latina	2
Europa Occidentale	4
Europa Orientale	2
Africa	2
Medio Oriente e Asia del Sud	2
Sud-Est asiatico e Pacifico	1
Estremo Oriente	3

(2) La Conferenza Generale eleggerà a far parte del Consiglio dei Governatori:

(a) Ventidue membri, vigilando che vi sia un' equa rappresentanza al Consiglio nel suo insieme, dei membri delle zone elencate al sotto-capoverso A.1 del presente Articolo, in modo tale che il Consiglio possa includere, in qualsiasi momento in tale categoria:

quattro rappresentanti dell'area dell'America Latina,
quattro rappresentanti dell'area dell'Europa Occidentale
tre rappresentanti dell'area dell'Europa Orientale,
cinque rappresentanti dell'area dell'Africa
tre rappresentanti dell'area del Medio Oriente e dell'Asia meridionale
due rappresentanti dell'area del Sud Est Asiatico e del Pacifico, ed
un rappresentante dell'area dell'Estremo Oriente.

(b) Due ulteriori membri selezionati fra i membri nelle seguenti aree:

Europa occidentale

Europa orientale

Medio Oriente e Asia meridionale

○ un ulteriore membro selezionato fra i membri delle seguenti aree:

America Latina

Europa orientale

e

II. Aggiungere alla fine dell'Articolo VI il seguente nuovo paragrafo:

<<K. Le disposizioni del paragrafo A del presente Articolo, come approvate dalla Conferenza Generale il 1 Ottobre 1999, entreranno in vigore nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti dell'Articolo XVIII.C e la Conferenza generale conferma una lista di tutti gli Stati Membri dell'Agenzia adottata dal Consiglio, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, con la quale ciascuno Stato membro è assegnato ad una delle zone di cui al sotto-paragrafo 1 del paragrafo A del presente Articolo. Qualsiasi modifica della lista in questione può essere effettuata dal Consiglio con la conferma della Conferenza Generale, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, ma solamente dopo che un consenso è stato raggiunto sulla modifica proposta, nell'ambito di ogni area interessata dal cambiamento.>>

3. Sollecita tutti i Membri dell'Agenzia affinché accettino al più presto il presente emendamento, in conformità ai loro rispettivi processi costituzionali, come previsto all'Articolo XVIII C(ii) dello Statuto;

4. Chiede al Direttore Generale di fare rapporto alla Conferenza Generale, nella sua 45° sessione regolare sull'avanzamento effettuato riguardo all'entrata in vigore del presente emendamento.

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

N5.11.14 Circ.

Il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia Atomica presenta i suoi complimenti ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri ed ha l'onore di trasmettere in allegato una copia certificata conforme del testo di un emendamento al Paragrafo A dell'Articolo XIV dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica approvato dalla Conferenza Generale dell'Agenzia il 1 Ottobre 1999 mediante la Risoluzione GC(43)/RES/8, parimenti allegato in copia. L'accettazione dell'emendamento deve essere effettuata mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il Governo depositario, segnatamente il Governo degli Stati Uniti d'America.

Il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia Atomica si avvale della presente occasione per rinnovare ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri i sensi della sua più alta stima e considerazione.

3 novembre 1999

Allegati

EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO XIV DELLO STATUTO DELL'AGENZIA
INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

Alla prima frase dell'Articolo XIV.A, sostituire la parola <<annuale>> con la parola <<biennale>>.

Per conto del Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, io sottoscritto, Larry D. Johnson, Direttore dell'Ufficio giuridico del Segretariato, certifico con la presente che il testo sopra indicato, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentiche, è quello dell'emendamento all'Articolo XIV dello Statuto dell'Agenzia, approvato dalla Conferenza Generale il 1 ottobre 1999 in conformità alle disposizioni dell'Articolo XVIII.C:(i) dello Statuto.

3 Novembre 1999